

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA



Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051 31.43.889 – Fax 051 31.43.901
Sito: www.figccrer.it

Mail: segreteria@figccrer.it - Pec: segreteria@pec.figccrer.it
Gare Dilettanti: agonistica@figccrer.it - Gare Sgs: giovanile@figccrer.it



Stagione Sportiva 2021/2022

COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 14/01/2022

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1 Comunicazioni della Segreteria

RECUPERI GARE DI ANDATA CAMPIONATO ECCELLENZA

Le gare sotto riportate si recuperano domenica 23.01.2022 ore 14,30

GIRONE A 14^/A
NIBBIANO E VALTIDONE

REAL FORMIGINE

NIBBIANO MOLINARI

GIRONE A 15^/A
AGAZZANESE

ROLO A.S.D.

AGAZZANO BALDINI



2. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A 5

Resp. **ALESSANDRO d'ERRICO**: tel. 051 31 43 893 - Mail: calcioa5@figccrer.it – PEC: calcioa5@pec.figccrer.it



RECUPERO COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C1 Errata corrige impianto

GIRONE B

FUTSAL PORTUENSE - BALCA CALCIO A 5 in recupero il 18/01/22 ore 21:30, si disputa **presso la Palestra in Via Testi, 21 – POGGIO RENATICO**

COPPA ITALIA SERIE C1

FINAL FOUR

SEMIFINALI 29.01.2022

(Gli accoppiamenti saranno determinati – come da regolamento - con sorteggio che sarà effettuato dallo scrivente Comitato in data 17.01.2022

Prima semifinale	ORE 15.40
Seconda semifinale	ORE 19.00

FINALE: 30.01.22 ORE 14.30

Campo di gioco: Palazzo dello Sport via Ugo La Malfa – SALSOMAGGIORE TERME

TEMPO DI ATTESA: VIENE RIDOTTO A 5 MINUTI

COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE

FINAL FOUR

SEMIFINALI 29.01.2022

APOSA BOLOGNA – FUT5AL IMOLA	ORE 14.00
CORTICELLA – FUTSAL MOLINELLA	ORE 17.15

FINALE 30.01.2022 ORE 12.30

Campo di gioco: Palazzo dello Sport via Ugo La Malfa – SALSOMAGGIORE TERME

TEMPO DI ATTESA: VIENE RIDOTTO A 5 MINUTI

3. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SI RICEVE DALL'UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELL'EMILIA ROMAGNA REGIONALE **DOTT. MASSIMILIANO RIZZELLO (Mail: emiliaromagna.sgs@figc.it)**,
SI PUBBLICA QUANTO SEGUE:



INCONTRI FORMATIVI AUTORIZZATI PER RICONOSCIMENTO DI SCUOLA CALCIO ÉLITE

Di seguito si pubblicano gli incontri formativi preventivamente convalidati dal
Coordinatore Federale Regionale:

 Società: **BOLOGNA F.C.**

Argomento: "Il tecnico educatore"

Data e luogo: **24 gennaio 2022, ore 20.00**
Piattaforma Web Zoom

Relatore: **Dott.ssa Tomasotti Paola**



 Società: **INTER CLUB PARMA**

Argomento: "Il Rapporto mister atleta: come conciliare gli obiettivi agonistici della stagione con la crescita non solo sportiva dei ragazzi"

Data e luogo: **24 gennaio 2022, ore 20.30**
Piattaforma Web Zoom

Relatore: **Dott.ssa Tomasotti Paola**



 Società: **BASCA 2002**

Argomento: "Importanza della conoscenza delle norme federali"

Data e luogo: **25 gennaio 2022, ore 18.00**
Piattaforma Web

Relatore: **Dragone Biagio**

4. CORTE SPORTIVA DI APPELLO

RIUNIONE DEL 10 GENNAIO 2022

Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e DE OTO (Componenti) con l'assistenza del Sig. CAVALLINI (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria)

CAMPIONATO DI 1^A CATEGORIA

Nr. 34 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. ZIANO

Avverso decisione di ripetizione della gara e squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Rachid Aamrani

Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 47 del 22.12.2021

Gara: Spes Borgotrebba / Ziano del 19.12.2021

La società ASD Ziano ha impugnato le sopra indicate decisioni del Giudice Sportivo ritenendo quella relativa alla ripetizione della gara troppo severa e penalizzante nei confronti della stessa società reclamante e quella assunta nei confronti del calciatore Aamrani sproporzionata alla gravità dei fatti da costui commessi. La reclamante mette in evidenza che al momento della sospensione stava conducendo la gara per uno a zero, che la decisione dell'arbitro di sospendere l'incontro è stato un provvedimento ingiustificato, sproporzionato rispetto alla gravità dei fatti accaduti in campo e dovuto probabilmente all'emotività del direttore di gara. Assume inoltre la società ricorrente che nel momento in cui era sembrato che l'arbitro avesse cambiato idea e fosse propenso a riprendere la direzione della gara, i calciatori dello Ziano erano tutti presenti in campo, mentre gli avversari si trovavano già sotto la doccia. In ordine alla squalifica del proprio calciatore Rachid Aamrani, la ricorrente ammette il contatto con l'arbitro, ma sottolinea che il suddetto calciatore non avrebbe inteso spintonare l'ufficiale di gara volendo unicamente richiamarne l'attenzione per indicargli l'avvenuto fallo di gioco. In ogni caso non si sarebbe trattato di un gesto violento come peraltro correttamente refertato negli atti ufficiali di gara. Per le ragioni così riassunte la società Ziano chiede che sia deliberata la ripetizione dell'incontro a partire dal momento dell'avvenuta sospensione e con il risultato fino a quel momento acquisito sul campo di zero a uno a favore della stessa compagine dello Ziano e di infliggere al calciatore Aamrani una sanzione effettivamente proporzionata alla gravità del fatto.

La società cointeressata al presente ricorso, Spes Borgotrebba, ha presentato controdeduzioni mediante le quali contesta gli assunti della reclamante e afferma che all'origine della decisione dell'arbitro di sospendere anticipatamente la gara non vi sarebbe stato alcun gesto di violenza commesso da un proprio calciatore ai danni di un avversario, che la propria compagine avrebbe fatto rientro negli spogliatoi solo quando la decisione dell'arbitro di non continuare la partita era apparsa definitiva, che in ogni caso ai calciatori dello Spes Borgotrebba, una volta raggiunti gli spogliatoi, non sarebbe mai stato rivolto un invito a rientrare in campo per riprendere il gioco e, infine, che il direttore di gara avrebbe optato per "la sospensione definitiva della partita e non per la sua sospensione" per cui il Giudice sportivo ha inquadrato correttamente la fattispecie e ha giustamente deliberato la ripetizione integrale della gara.

La società Ziano, che aveva chiesto di essere sentita, ha partecipato alla presente riunione in videoconferenza riportandosi alle motivazioni del proposto ricorso e alle conclusioni in esso precisate e in sede di audizione ha inteso ribadire di ritenere penalizzante, visto il risultato che aveva conseguito sul campo prima della sospensione anticipata della gara, la decisione del Giudice sportivo di farla ripetere integralmente e troppo severa la squalifica inflitta al proprio calciatore Aamrani.

Letto il reclamo della società Ziano, valutate le relative controdeduzioni della società Spes Borgotrebbia, esaminate le risultanze ufficiali dell'incontro in parola, questa Corte sportiva d'appello a livello territoriale ritiene del tutto condivisibili le motivazioni adottate dal Giudice sportivo per affermare che nel caso di specie il provvedimento di sospensione della gara, inteso come atto estremo ed eccezionale, non andava adottato. Diversa invece è la valutazione di questa Corte rispetto alla ripetizione integrale della gara deliberata dal Giudice di primo grado. Tale decisione appare infatti contrastante con quanto disposto dall'articolo 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti nel testo modificato con delibera del Consiglio Federale pubblicata nel Comunicato Ufficiale nr. 41 A del 30 gennaio 2019.

Nella sua nuova formulazione la ricordata norma prevede che per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportino l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17 del CGS, debba essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati.

Atteso che nel caso in rassegna non è ravvisabile l'unica deroga prevista dal legislatore sportivo per disporre la ripetizione integrale della gara, rilevato altresì che l'arbitro in luogo di aver considerato l'incontro come terminato e di averne sancito la fine con il triplice fischio finale, ha espressamente annotato nel proprio referto il momento e le modalità precise con le quali la gara avrebbe potuto essere ripresa in altra data, questa Corte sportiva d'appello, in parziale riforma dell'impugnata decisione del Giudice sportivo, ritiene di dover disporre la ripresa della gara dall'esatta situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione come risulta dal referto dell'arbitro e nel rispetto delle ulteriori modalità previste e stabilite dall'articolo 30 nuovo testo del Regolamento della LND.

Per quanto riguarda invece la condotta posta in essere dal calciatore Rachid Aamrani, questa Corte non ravvisa la sussistenza di alcuna circostanza che ne possa attenuare la responsabilità e ritiene che il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice sportivo sia perfettamente adeguato e proporzionato alla gravità del comportamento antisportivo nei confronti dell'ufficiale di gara attuato dal suddetto calciatore.

P Q M

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Ziano, dispone che la gara venga ripresa dal momento e dalla situazione di gioco in cui è stata interrotta oltre che nel rispetto delle dettagliate modalità stabilite dall'articolo 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti demandando alla Segreteria dell'Attività Agonistica del CRER gli adempimenti necessari. Conferma invece la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Rachid Aamrani.

Nulla dispone relativamente al versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

**Nr. 35 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' F.C. SPILAMBERTO 96 A.S.D.
Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Xhuljo Sultafa
Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 47 del 22.12.2021
Gara: Fox Junior Serramazzoni / Spilamberto del 19.12.2021**

La società FC Spilamberto 96 ASD ha proposto un dettagliato ricorso contro la sopra indicata decisione del Giudice sportivo senza però aver provveduto al deposito della dichiarazione di preannuncio del reclamo entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che s'intendeva impugnare.

L'omesso preannuncio del reclamo determina, ai sensi dell'articolo 76 comma 2 CGS, l'irricevibilità del ricorso proposto che pertanto non può essere esaminato da questa Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale.

P Q M

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna rigetta il ricorso della società FC SPILAMBERTO 96 ASD dichiarandolo inammissibile e conferma la squalifica per tre giornate di gara inflitta dal Giudice sportivo del CRER al calciatore Xhuljo Sultafa

Dispone a carico della società FC SPILAMBERTO 96 ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA

Nr. 36 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' F.C. ZOCCA A.S.D.

Avverso ammenda di Euro 500,00 a carico della società, inibizione dei dirigenti Massimiliano Augus e Gilberto Campagnini fino al 20 marzo 2022, squalifica degli allenatori Pasqualino Maietta Latessa e Rubes Rubini fino al 20 marzo 2022, squalifica dell'assistente addetto all'arbitro Claudio Roli fino al 3 aprile 2022; squalifica del calciatore Hafid Ennadi per cinque giornate di gara e squalifica del calciatore Badr Ben Hssain per sei giornate di gara.

Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 40 del 22.12.2021

Gara: Zocca / Monte San Pietro del 19.12.2021

La società Zocca ASD con un corposo e dettagliato ricorso ha impugnato tutti i provvedimenti sopra indicati ritenendo eccessivo l'ammontare dell'ammenda disposta nei confronti della società posto che i cancelli dell'impianto sportivo sarebbero stati aperti al solo scopo di far entrare gli addetti alla forza pubblica sostitutiva e che nessun dirigente, con particolare riferimento ai Signori Augus e Campagnini, e nessun sostenitore della società avrebbe fatto ingresso in campo offendendo e minacciando l'arbitro tanto che i Carabinieri, intervenuti su richiesta del direttore di gara, rilevando una situazione tranquilla avrebbero deciso di lasciare immediatamente l'impianto sportivo senza assumere provvedimenti di alcun genere. La reclamante ritiene ugualmente eccessive e sproporzionate le sanzioni disposte ai danni dei propri tesserati Maietta Latessa e Rubini i quali avrebbero sì protestato anche vivacemente per delle decisioni arbitrali ritenute errate, ma non avrebbero commesso gesti della gravità descritta dallo stesso ufficiale di gara. Secondo la società Zocca pure l'inibizione del dirigente Roli è stata quantificata per un periodo eccessivo poiché detto dirigente si sarebbe limitato a protestare senza mai incitare i propri sostenitori ad offendere l'arbitro. Sempre secondo la reclamante, la squalifica per cinque giornate di gara disposta ai danni del calciatore Hafid Ennadi sarebbe eccessiva perché tale giocatore non avrebbe pronunciato frasi minacciose nei confronti dell'arbitro, ma lo avrebbe solo ingiuriato reagendo di fronte a un'espressione provocatoria rivoltagli dalla stesso direttore di gara. La ricorrente nega infine che al termine della gara il proprio calciatore Badr Ben Hssain abbia, con la propria autovettura, ostacolato l'uscita dell'arbitro dall'impianto sportivo e che in tale circostanza lo abbia minacciato. Per tutte le argomentazioni come sopra riassunte, la società Zocca chiede l'annullamento delle sanzioni disciplinari disposte nei confronti dei Signori Augus, Campagnini e Ben Hssain, la riduzione delle sanzioni assunte ai danni dei Signori Maietta, Rubini, Roli ed Ennadi, oltre che la riduzione dell'ammenda alla società.

La società ricorrente che aveva chiesto di essere sentita ha preso parte all'odierna riunione in videoconferenza e ha ribadito tutte le motivazioni addotte a sostegno del proprio reclamo evidenziando di essersi trovata di fronte a una direzione di gara "fuori dalle righe" e non rispettosa dei principi di lealtà, correttezza, rettitudine e probità promossi dall'AIA.

Letto il reclamo della società Zocca ASD e considerate le dichiarazioni dalla stessa rilasciate in sede di audizione, questa Corte sportiva d'appello a livello territoriale ritiene necessario e doveroso porre in rilievo il gran numero di giudizi soggettivi e personali contenuti nel rapporto di gara, nonché la presenza nello stesso referto di un'inconsueta e incongrua istanza rivolta all'AIA al fine di non ricevere più designazioni per dirigere gare nelle quali partecipi la società Zocca.

Ad avviso di questa Corte la presenza di così numerosi apprezzamenti soggettivi e personali finisce per minare il valore probatorio pressoché assoluto che il Codice di Giustizia Sportiva attribuisce al rapporto di gara redatto dall'arbitro.

Ritiene inoltre questa Corte che l'interpretazione che il Giudice sportivo di primo grado ha inteso dare agli atti ufficiali possa essere stata in parte influenzata dagli apprezzamenti personali impropriamente utilizzati dall'arbitro della gara nel redigere il proprio referto, finendo così per determinare l'assunzione di provvedimenti disciplinari non del tutto proporzionati alle condotte che, da una lettura più distaccata degli atti, risultano essere state effettivamente tenute dai tesserati della società Zocca.

A giudizio della Corte i vari comportamenti attuati dai dirigenti della società Zocca sia pure in diversi momenti della gara, devono essere considerati in unico contesto di "mass confrontation" (circostanza espressamente prevista dalla casistica arbitrale), ricondotti tutti nella medesima fattispecie di condotta gravemente antisportiva ai sensi dell'articolo 39 CGS e puniti in via equitativa con una sanzione disciplinare di pari grado di afflittività.

Per quanto riguarda le condotte dei calciatori Hafid Ennadi e Badr Ben Hssain, solo con riguardo a quella del primo dei due si ravvisa la possibile sussistenza di una circostanza attenuante per cui si ritiene equo disporre una riduzione della squalifica, mentre la condotta del calciatore Ben Hssain, aggravata dal fatto che è stata attuata al termine della gara, non merita sconti di pena.

P Q M

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società F.C. ZOCCA A.S.D., riduce l'ammenda inflitta alla società ad EUR 200,00, ridetermina sia la squalifica dei tecnici Sig.ri Pasqualino Maietta Latessa e Rubes Rubini sia l'inibizione dei Dirigenti Sig.ri Massimiliano Augus, Gilberto Campagnini e Claudio Roli portandola per tutti i suddetti tesserati fino a tutto il 28 febbraio 2022, riduce a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Hafid Ennadi, mentre conferma la squalifica per sei giornate effettive di gara inflitta al calciatore Badr Ben Hssain.

Nulla dispone relativamente al versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

CAMPIONATO DI 3^A CATEGORIA

Nr. 37 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' C.G. A.S.D. PROMOSPORT

Avverso inibizione del dirigente Sebastiano Franco fino al 6 febbraio 2022

Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 33 del 23.12.2021

Gara: Montefiorese – Promosport del 23.12.2021

La società C.G. A.S.D. Promosport ricorre avverso il sopraindicato provvedimento assunto nei confronti del proprio tecnico ritenendo che esso sia stato determinato da un fraintendimento del direttore di gara in quanto il Sig. Sebastiano Franco in nessuna circostanza e occasione avrebbe rivolto all'arbitro un'espressione offensiva. Secondo la reclamante il proprio tecnico stava parlando con persone sedute in panchina e l'arbitro avrebbe equivocato il vero destinatario delle espressioni pronunciate dal tecnico della Promosport.

Rileva inoltre la società reclamante che il proprio allenatore avrebbe accettato di buon grado il provvedimento di espulsione e si sarebbe allontanato dal campo senza ulteriori proteste e che a fine partita avrebbe avuto un colloquio chiarificatore con l'arbitro. Per tutti i motivi così riassunti e in base a diverse altre rimostranze rivolte alla direzione di gara che però non appaiano conferenti con l'oggetto del presente ricorso, la Promosport chiede che la squalifica del Sig. Sebastiano Franco venga annullata o, in subordine, ridotta in proporzione a precedenti sanzioni disposte dal medesimo Giudice sportivo per casi analoghi.

Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, da quali risulta in modo chiaro ed univoco che al 40° minuto del secondo tempo l'allenatore della Promosport, Sig. Sebastiano Franco, reagiva a un richiamo dell'arbitro rivolgendogli una frase irrispettosa, questa Corte sportiva d'appello ritiene che la condotta antisportiva del suddetto tecnico meriti una sanzione disciplinare meno afflittiva di quella disposta dal Giudice sportivo di primo grado

P Q M

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna, in accoglimento del reclamo proposto, riduce la squalifica del tecnico Sig. Sebastiano Franco portandola al 24 gennaio 2022.

Nulla dispone relativamente al versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI

Nr. 38 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. DEL CONCA

Avverso squalifica dell'allenatore Giacomo Ottaviani fino al 28 febbraio 2022

Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 32 del 16.12.2021

Gara: Igea Marina Bellaria 1956 / Junior Del Conca del 16.12.2021

La società ASD Del Conca ricorre contro il succitato provvedimento disciplinare che considera non aderente al comportamento tenuto dal proprio tecnico Giacomo Ottaviani il quale, a fine gara, sarebbe intervenuto solo per "separare la colluttazione, fisica e verbale, tra i ragazzi della propria squadra e quella avversaria cercando di riportare ordine". In tale frangente l'allenatore Ottaviani avrebbe avuto un diverbio con un giocatore dell'Igea Marina Bellaria, ma non avrebbe fatto nulla di quanto riportato dall'arbitro.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte sportiva d'appello a livello territoriale ritiene che la ricostruzione prospettata dalla società Del Conca sia smentita da quanto scritto con dovizia di particolari dall'arbitro nel supplemento del proprio rapporto di gara da dove risulta che, a fine gara, il tecnico Ottaviani ha creato una situazione di tensione tra i giovani contendenti, ha insultato i calciatori avversari avendo con alcuni di loro anche scontri non solo verbali, ma anche fisici.

Per quanto precede e tenuto conto del contesto di calcio giovanile in cui si sono svolti i fatti, questa Corte ritiene che la condotta gravemente antisportiva del tecnico Ottaviani sia stata correttamente e adeguatamente sanzionata dal Giudice sportivo e che per tali ragioni il presente ricorso non meriti accoglimento.

P Q M

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna rigetta il ricorso della società A.S.D. DEL CONCA e conferma la squalifica dell'allenatore Sig. Giacomo Ottaviani nei termini decisi dal Giudice sportivo di Rimini.

Dispone a carico della società ASD DEL CONCA il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

5. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 10 GENNAIO 2022

Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e DE OTO (Componenti) con l'assistenza del Sig. CAVALLINI (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria)

DEFERIMENTI

9. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico del Sig. Giorgio Callegari

Con nota 10.12.2021, n. 4193/99 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto l'art. 125 del C.G.S.;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Avagliano;

- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, perché risponda:

- Il Sig. CALLEGARI GIORGIO, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società S.S. CASALECCHIO 1921, della violazione dell'art.4, comma 1, del C.G.S. per aver accusato con un esposto inviato a questa Procura e confermato in sede di audizione, la Società Casalecchio 1921 di aver richiesto indebitamente la somma di €200,00 al fine di concedere il suo svincolo essendo invece successivamente emerso il fatto che sia stato proprio lo stesso calciatore ad offrire questo importo per ottenere lo svincolo e di averlo richiesto anche in nome e per conto di altri 10 suoi compagni di squadra.

Tutto questo, avveniva tramite messaggio "WhatsApp" inviato al Direttore Generale del Casalecchio in data 27/08/ il cui testo integrale si riporta di seguito: *"arrivati ormai all'esasperazione, per quanto riguarda noi 11, visto che come ti ho accennato diverse volte NON ci presenteremo a prescindere agli allenamenti, tento con un'ultima offerta sperando che tu possa essere comprensivo e che mi/ci possa dare una mano. Per noi 11, che come ben sai non siamo sicuramente i fenomeni della squadra, 200€ a capocchia per avere i nostri cartellini in mano (o anche un anno in prestito se l'anno prossimo dovesse chiudere tutto), con un regalo da ciascuno di noi, anche a te che seguirai (immagino) la trattativa, sperando di rendere felici tutti. Penso che con 2200€ il Presidente riesca sia a tirare su i giocatori che a diminuire i suoi debiti. Fammi sapere grazie"*.

Effettuate ritualmente le notifiche, è presente all'odierna riunione il Sig. Giorgio Callegari che dichiara di essere attualmente tesserato presso un'altra società affiliata alla LND/FIGC.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, comunica di avere trovato un accordo con la parte deferita ai sensi dell'articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento il relativo verbale di patteggiamento che prevede:

- la squalifica per una giornata di gara;
- un'ammenda di € 100,00

Il Tribunale

- letto il deferimento;
- preso atto dell'esito dell'accordo intervenuto tra il Rappresentante della Procura Federale e la parte deferita;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e sostanzialmente congrue le sanzioni

d e l i b e r a

di infliggere al calciatore Giorgio Callegari la squalifica per una giornata di gara, da scontare nel Campionato in cui attualmente milita la società di appartenenza, oltre a un'ammenda di EUR 100,00

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

10. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO**A carico del Sig. Massimo Carloni**

Con nota 25.10.2021, n. 2833/8 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto l'art. 126 del C.G.S.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Emanuele Fisicaro;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, perché risponda:
- Il Sig. CARLONI MASSIMO, all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore tesserato per la Società A.S.D. NOCETO, della violazione dell'art.4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nonché dell'art. 61, comma 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver sottoscritto la distinta di gara della sua Società di appartenenza consegnata all'arbitro in occasione dell'incontro NOCETO – FELINO del 14.06.2021, così attestando in maniera non veridica il tesseramento del calciatore TOMMASO BARELLA e consentendo allo stesso di partecipare alla gara senza averne titolo.

Effettuate ritualmente le notifiche, la parte deferita non è presente all'odierna riunione né ha inviato argomentazioni difensive.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento e chiede che sia dichiarata la responsabilità della parte deferita per le violazioni regolamentari alla medesima addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari:

- mesi quattro d'inibizione

Il Tribunale

- letto il deferimento;
- preso atto della sanzione disciplinare richiesta dal Rappresentante della Procura Federale;
- considerata l'assenza di argomentazioni difensive della parte deferita;
- ritenuta comprovata la responsabilità della stessa parte deferita per le violazioni che le sono state attribuite;

d e l i b e r a

di infliggere al Dirigente Sig. Massimo Carloni l'inibizione a svolgere attività in ambito FIGC, fino a tutto il 28/02/2022

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 14/01/2022.

Il Segretario
Sara Bottarelli

Il Presidente
Avv. Simone Alberici